

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1406) *Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE Pag. 2

CIRAMI (CCD) 2

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 8

BONFIETTI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* 3, 4, 5 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Deputato SIMEONE: *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», di iniziativa del deputato Simeone, già approvato dalla Camera dei deputati.

CIRAMI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratico-CCD, chiedo che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta, con il prescritto numero di firme, a norma del comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento del Senato, la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

Avverto che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù», nel testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rizza, Jervolino Russo, Altea, Bartolich, Battaglia, Bielli, Biricotti, Bonito, Bracco, Caccavari, Camoirano, Capitelli, Carli, Cardano, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, Folena, Giardiello, Labate, Lento, Lucà, Lumia, Manzini, Melandri, Nardone, Olivieri, Parrelli, Pittella, Rotundo, Stanisci, Scrivani e Siniscalchi; Mussolini; Aprea, Giuliano, Massidda, Prestigiaco, Guidi, Rebuffa, Bonaiuti e Melograni; Marras e Cicu; Signorini, Ballaman, Bianchi Clerici, Borghezio, Copercini, Dalla Rosa, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon; Storace, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito la senatrice Bonfietti a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Il disegno di legge n. 2625 già approvato dalla 2^a Commissione permanente, giustizia, della Camera il 3 luglio scorso, è il testo risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge; esso ha come titolo: «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori, quale nuova forma di riduzione in schiavitù».

Quella a cui è giunta la Camera è una sintesi legislativa importante che recepisce sia l'allarme sociale che i sempre più numerosi e gravi reati di sfruttamento della prostituzione minorile (nelle varie accezioni) hanno creato negli ultimi tempi, sia le sollecitazioni che giungono da svariati anni da diversi organismi nazionali ed internazionali e da varie associazioni di volontariato (dall'Unicef all'Ecpat fino all'ultima Conferenza mondiale di Stoccolma del 31 agosto 1996) che continuano a denunciare la sofferenza, il disagio, lo sfruttamento anche commerciale dei minori in sempre più parti del mondo, sia le indicazioni forti della Commissione dell'Unione europea del 16 ottobre 1996 e del 27 novembre 1996 e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997, relative, queste ultime, alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet.

Lo scrupoloso lavoro compiuto per ben sei mesi dal Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera, che si è arricchito di numerose audizioni che sarà importante i commissari leggano, consente di evidenziare le argomentazioni che hanno indotto l'intervento legislativo attraverso un disegno di legge particolare; è stata infatti ritenuta insufficiente l'attuale legislazione in materia che vede la tutela dei minori in relazione alla prostituzione perseguita in ambito più generale dalle norme contenute nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione» (la cosiddetta legge Merlin) e dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: «Norme contro la violenza sessuale», poiché lo scopo precipuo è parso proprio quello di chiarire meglio il concetto di sfruttamento sessuale dei minori distinguendolo dal concetto di abuso sessuale.

Lo studio e le indagini sullo sfruttamento dei minori, sia in Italia che fuori dall'Italia, lo danno come un fenomeno in aumento: i dati in proposito, alla cui lettura rimando i colleghi, sono veramente inquietanti.

È inquietante, a mio avviso, più di ogni altra cosa, l'aumento della domanda, specie da parte dei cittadini dei paesi più ricchi, di uomini di mezza età, dai 40 ai 50 anni, di buone condizioni socio-economiche (professionisti, uomini d'affari dell'Europa e degli Stati Uniti come ci dicono le numerose indagini condotte da diverse associazioni non governative) che «domandano» minori da ridurre a oggetti sessuali e commerciali. Le motivazioni sono di diversa natura: etico-sociali, culturali, vere e proprie patologie; la più inquietante è il senso di normalità che certi comportamenti vanno assumendo in queste fasce non trascurabili di uomini adulti, così come è inquietante questa malintesa pretesa di libertà

sessuale degli adulti che non sanno evidentemente più porsi il limite invalicabile che è quello del rispetto del minore, del rispetto dell'infanzia dei bambini e delle bambine.

È quindi, innanzitutto, un grande problema culturale, poichè la cultura sessuale non è certo sradicata dalla cultura delle società nelle quali viviamo, dai principi, dai valori, dall'etica nei comportamenti individuali, dal rispetto per l'altro che in esse predominano. È perciò evidente che non può certo essere risolto con un atto legislativo questo grande e più che mai difficile problema, proprio perchè sociale, culturale ed etico; la sua soluzione dipende piuttosto dalle risposte che la nostra civiltà occidentale saprà dare allo sconvolgimento derivante da una nuova definizione dei ruoli tra donne e uomini, dipende dall'affermarsi di nuovi valori, di una nuova cultura dell'infanzia e dalla capacità di interrogarsi sul perchè il potente mondo occidentale abbia così bisogno di umiliare, di ferire, di offendere gli esseri più deboli e più senza potere del pianeta. È evidente che l'«offerta» di prostituzione minorile proviene dai paesi poveri del mondo, nei quali i minori indotti alla prostituzione sono i più poveri ed emarginati, o proviene da paesi in guerra o che attraversano gravi crisi socio-politiche.

Il disegno di legge al nostro esame mostra innanzitutto quanto sia fortemente cresciuta una coscienza diversa del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori anche in Italia e risente del dibattito e delle varie proposte avanzate, da ultimo, nella conferenza mondiale di Stoccolma dell'agosto scorso, che ha visto la presenza dei rappresentanti dei governi di 119 Paesi oltre alla presenza di organismi non governativi. In tale conferenza si è auspicata un'azione concertata a livello nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali; nel documento conclusivo si è compiuta l'identificazione tra sfruttamento sessuale dei bambini e schiavitù, partendo dalla considerazione che lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma tale di coercizione e violenza esercitata nei loro confronti da ritenerla equivalente ai lavori forzati o comunque ad una forma contemporanea di schiavitù.

Nel disegno di legge si è voluta porre l'attenzione ai tre diversi problemi che caratterizzano lo sfruttamento dei minori: l'induzione alla prostituzione dei minori (prostituzione minorile); la produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico (pornografia minorile); il turismo sessuale all'estero a danno dei minori (turismo sessuale).

Scopo del disegno di legge è individuare intanto nuove fattispecie criminali volte a punire l'attività di organizzazione nello sfruttamento sessuale del minore cioè l'azione di chi singolarmente o associandosi si serve di minori al fine di trarne un vantaggio economico. La finalità è chiara: la tutela penale del minore, la intangibilità della sua persona; da «diritto dei minori» a «diritto per i minori» che tuteli cioè i bisogni e le esigenze di una personalità in formazione, che tuteli il suo armonioso sviluppo psichico quale premessa indispensabile per una crescita verso una maturità libera.

Le norme sono state collocate nella sezione I recante il titolo: «Dei delitti contro la personalità individuale » del capo III del libro II del co-

dice penale (dopo l'articolo 600, da 600-*bis* a 600-*septies*) che recita: «Dei delitti contro la libertà individuale» a voler riaffermare il diritto del minore all'intangibilità e integrità della propria persona.

È evidente infatti che indurre un minore alla prostituzione non è soltanto un colpire questa o quella particolare manifestazione della sua libertà individuale ma una vera e propria privazione del suo stato di libertà, un annullamento della sua persona nel momento in cui lo si sottopone completamente al potere altrui; dunque, come si diceva, una vera e propria riduzione in schiavitù che ridiventa perciò un fenomeno moderno e non solo un ricordo del passato.

Dice il fondatore dell'Ecpat, Ron O'Grady: «I bambini costretti alla prostituzione prima della pubertà non avranno altra possibilità di vita, non hanno via di scampo, sono prigionieri come lo sarebbe uno schiavo in catene». Succede infatti che in molte zone della Thailandia oggi i bambini vengono materialmente portati via in catene.

Ma riprendiamo l'analisi del testo. La disciplina della materia è articolata in tre gruppi: un primo gruppo che reca l'individuazione delle nuove fattispecie penali, citate in precedenza; un secondo gruppo che contiene norme di carattere processuale; e un terzo gruppo che detta disposizioni varie, relative all'attività di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

L'articolo 2 (Prostituzione minorile) introduce l'articolo 600-*bis* come fattispecie autonoma di reato: l'induzione, il favoreggiamento della prostituzione nei confronti di minori di anni diciotto e ne prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni e una multa da trenta e trecento milioni di lire. Il secondo comma prevede per chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ai dieci milioni.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede l'obbligo di denuncia al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quando abbia notizia che un minore eserciti la prostituzione; il tribunale adotta i provvedimenti ritenuti utili all'assistenza, anche psicologica, e al reinserimento del minore e può procedere anche d'ufficio nei casi d'urgenza.

Ancora, il tribunale, qualora la vittima sia un minore di anni diciotto, straniero, può procedere adottando misure in via di urgenza e, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prendere accordi tramite il Ministero degli affari esteri con le autorità dello Stato di origine per la conferma dei provvedimenti adottati.

Al di là dei problemi di coordinamento con le norme previste per il reato di violenza sessuale nella legge 15 febbraio 1996, n. 66, che affronteremo nel momento della discussione degli emendamenti, credo sia importante la filosofia che sottende questo articolo: i minori indotti alla prostituzione sono vittime; i «clienti», seppure con ruoli diversi da chi sfrutta la prostituzione (infatti sia il reato che le pene sono diverse) entrano a pieno titolo nel generare l'offesa all'integrità del minore, facendo subire allo stesso oltre l'abuso, l'infame oltraggio della compravendita.

L'articolo 3 introduce l'articolo 600-*ter* (Pornografia minorile), il quale prevede che chiunque sfrutta minori degli anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche e per produrre materiale pornografico viene punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire. Nello stesso modo è punito chi commercia materiale pornografico; questo a voler sottolineare la gravità del commercio clandestino di cassette che ha ormai raggiunto dimensioni internazionali.

Nel comma 3 si introduce per la prima volta la punibilità di chi distribuisce o divulga materiale pornografico per via telematica prevedendo la reclusione da uno a cinque anni e la multa da cinque a cento milioni di lire. È punito, altresì, colui che cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto, con la reclusione da tre mesi a tre anni o con una multa non inferiore a cinque milioni.

L'articolo 4 (Detenzione di materiale pornografico) introduce l'articolo 600-*quater* nel codice penale. Viene punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a tre milioni di lire chiunque si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto. Secondo la fattispecie delineata da questa disposizione viene punito con la medesima sanzione sia il fatto di procurarsi consapevolmente materiale pornografico sia il fatto di disporre «comunque» del materiale pornografico avente per oggetto minori.

L'articolo 5 (Turismo sessuale) introduce l'articolo 600-*quinqüies*. Viene punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da trenta a trecento milioni di lire chiunque organizza, favorisce o propaga viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto.

Vorrei ricordare che questo fenomeno è stato recentemente condannato anche dalla Commissione dell'Unione europea con una comunicazione del 27 novembre 1996, la quale sollecita l'adozione di misure coordinate tra i vari paesi membri dell'Unione al fine di prevenire il fenomeno e, parimenti, di adottare misure tese a proteggere le vittime.

L'articolo 6 (Circostanze aggravanti ed attenuanti) introduce l'articolo 600-*sexies* che aumenta la pena da un terzo alla metà per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies* se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Inoltre, tale norma prevede altre aggravanti se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, o da persone a cui il minore è stato affidato per motivi di cura, educazione, vigilanza, custodia. Sono poi previste riduzioni di pena per chi si adopera concretamente per far riacquistare autonomia e libertà al minore degli anni diciotto.

L'articolo 7 (Pene accessorie) introduce l'articolo 600-*septies* con disposizioni relative alla chiusura di esercizi la cui attività risulti connessa a reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies*; si stabilisce la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne sono il prodotto o il profitto.

L'articolo 8 (Tratta di minori) aggiunge all'articolo 601 del codice penale un ulteriore comma che estende la pena comminabile a chiunque commetta tratta o faccia commercio di schiavi o di persona ridotta in schiavitù (da cinque a venti anni) anche a coloro che commettono tali reati nei confronti di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.

L'articolo 9 (Fatto commesso all'estero) sostituisce l'articolo 604 del codice penale per estendere l'applicabilità (in Italia) delle fattispecie penali previste dalla legge sulla violenza sessuale dall'attuale disegno di legge, ai fatti commessi all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano. Però, non si fa riferimento al fatto commesso da cittadino straniero, che si ritrovi in territorio italiano, in danno di altro cittadino straniero.

L'articolo 10 (Arresto obbligatorio in flagranza) modifica l'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, aggiungendo ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche quelli di prostituzione minorile, pornografia minorile, e turismo sessuale.

L'articolo 11 (Disposizioni processuali) estende la previsione che si proceda con incidente probatorio anche per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies* e la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di stabilire luogo e modalità attraverso cui procedere per sentire i minori degli anni sedici, così come vengono fissate regole precise per audire, in sede dibattimentale, un minorenni, per rendere meno traumatica la procedura, e assicurare l'assistenza affettiva e psicologica al minore stesso.

Gli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge al nostro esame contengono varie norme a tutela dei minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale. È interessante l'attribuzione dell'articolo 13 alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di coordinamento delle attività che le pubbliche amministrazioni svolgono ai fini di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Inoltre, la Presidenza del Consiglio promuove studi e ricerche, partecipa agli organismi comunitari e internazionali e presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Viene istituito un apposito fondo sul quale affluiscono le somme derivanti dalle multe irrogate, le somme confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati. Tale fondo viene utilizzato, per i due terzi, per finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle vittime dei reati introdotti dal provvedimento al nostro esame e, per un terzo, per svolgere un'attività di recupero a favore di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti di atti sessuali con minori in cambio di denaro, ne facciano apposita richiesta.

Questa è l'analisi, anche se veloce, del testo del disegno di legge n. 2625 oggi al nostro esame, e credo che su di esso avrà luogo una seria discussione.

Io stessa presenterò degli emendamenti; credo che l'esame di merito, relativamente alle singole nuove fattispecie di reato previste insieme

ad altre proposte che questo provvedimento legislativo sottende, dovrà e potrà essere svolto quando inizieremo a discutere sull'articolo.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfietti, le esprimo il nostro più vivo ringraziamento per questa introduzione ad un tema delicato dal punto di vista giuridico e di enorme importanza dal punto di vista sociale.

Credo che siamo tutti d'accordo nel prospettare alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante di tutti i disegni di legge correlati, attualmente assegnati in sede referente: mi riferisco ai disegni di legge nn. 113, 1523, 1820, 1827, 2018 e 2098.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. In effetti, salvo alcuni aspetti specifici (penso al lavoro minorile, al quale fa riferimento il disegno di legge che ha come prima firmataria la collega Manieri), tutti questi disegni di legge possono essere esaminati congiuntamente a quello in esame in sede deliberante, fermo restando che potranno essere proposti emendamenti con riferimento a questioni particolari.

PRESIDENTE. Nel ringraziarla ancora, senatrice Bonfietti, per l'accurata relazione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, in attesa che la Presidenza del Senato decida in merito all'assegnazione in sede deliberante anche dei disegni di legge correlati che ho poc'anzi richiamato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO